

Ammortizzatori sociali. Rincaro dello 0,5% previsto dalla legge di stabilità dal 1° gennaio

Contributi più pesanti sulla solidarietà bilaterale

Trasformazioni: rimborso Aspi senza il limite dei sei mesi

PAGINA A CURA DI
Alessandro Rota Porta

Un rincaro contributivo dello 0,50% per i datori di lavoro coinvolti nel sistema dei **fondi di solidarietà bilaterale**. Ma, anche, più chance per la restituzione dell'Aspi addizionale sui **contratti a termine**. Sono le novità di inizio d'anno sul fronte contributivo previste dalla legge di stabilità 2014 (legge 147/2013).

Fondo di solidarietà residuale

L'incremento della contribuzione Inps nella misura dello 0,50 è stabilito dal comma 185 dell'articolo 1 della legge di stabilità. Ma andiamo con ordine.

La riforma Fornero ha previsto l'istituzione di fondi di solidarietà bilaterale (per le aziende comunque superiori a 15 dipendenti), in sostituzione degli ammortizzatori in deroga, nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Il tutto con l'obiettivo di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Il termine assegnato dalla norma per la costituzione dei fondi - in seguito alle diverse proroghe intervenute e prima delle modifiche apportate dalla legge 147/2013 - era scaduto lo scorso 31 ottobre. Ma solo pochi comparti avevano completato gli accordi di settore.

Con le ultime modifiche, perciò, è venuto meno ogni riferimento temporale, lasciando così libere le parti di siglare l'avvio dei fondi di solidarietà in qualsiasi momento. Nel frattempo però, i datori di lavoro operanti nei settori in cui manca la relativa regolamentazione dovranno far riferimento al fondo residuale (disciplinato dal comma 19, dell'articolo 3, della legge 92/2012). Questo fondo - la cui attivazione decorrerà dal 1° gennaio 2014 - deve essere istituito con decreto Lavoro-Economia.

Proprio per assicurare l'immediata operatività del fondo residuale, la legge di stabilità ha fissato l'aliquota di finanziamento dello stesso nella misura dello 0,50%, ferma restando la possibilità di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro, connesse all'utilizzo degli istituti di sostegno previsti.

Il pagamento della contribuzione è sospeso nei settori in cui siano in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali (comunque non oltre il 31 marzo 2014); nell'ipotesi di mancata istituzione di questi ultimi, l'obbligo di versamento della contribuzione è comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione. Questa, peraltro, può comunque avvenire solo mediante l'adozione di un decreto interministeriale Lavoro-Economia.

Invece, nel caso in cui l'istituzione dei fondi avvenga in relazione ai settori nel frattempo coperti dal fondo di solidarietà residuale, alla data di decorrenza del nuovo fondo decadrà automaticamente l'assoggettamento alla disciplina del primo, sebbene la contribuzione già versata (o dovuta) a quest'ultimo resti acquisita. Allo stesso

L'APPUNTO

Il sistema può andare in tilt

Il sistema della solidarietà bilaterale rischia di andare in tilt ancora prima di essere avviato: già la formulazione originaria della riforma Fornero si è rivelata da subito di difficile attuazione pratica. Infatti, solo pochissimi comparti hanno dato vita alla costituzione di questi organismi e anche nei settori dove già esisteva un consolidato sistema di bilaterali lo "switch" dei fondi non è avvenuto. Inoltre, l'obiettivo di queste forme di sostegno si è rivelato troppo ambizioso per via delle molteplici finalità che la norma ha affidato loro.

La legge di stabilità 2014 ha ulteriormente aggravato un quadro già contorto: in tutti quei settori dove i fondi non sono stati a oggi costituiti (la maggior parte) i passaggi dal fondo residuale a quelli settoriali (quando avverrà l'istituzione) si preannunciano complicati per via della gestione dei contributi già versati e dei meccanismi attuativi, che poggiano sull'emanazione di appositi di Dm.

Senza dimenticare che dal 2017 - una volta aboliti i trattamenti in deroga - rimarranno scoperti tutti i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti, dando così vita a un sistema di tutele eterogeneo.

modo, le eventuali prestazioni già deliberate potrebbero continuare a dover essere finanziate sempre al fondo residuale. Il mantenimento della contribuzione deve comunque essere proposto dal comitato amministratore del fondo.

Aspi sui contratti a termine

Se, da un lato, si delinea un aggravio degli oneri previdenziali, la generalità dei datori di lavoro che si avvale di contratti di lavoro a tempo determinato può invece trarre vantaggio dalla disposizione del comma 135, della legge 147/2013; infatti, dal 1° gennaio 2014, non è più applicato il limite delle ultime sei mensilità, con riferimento alla restituzione del contributo addizionale introdotto dalla riforma Fornero a finanziamento dell'Aspi e dovuto in relazione ai contratti di lavoro a termine.

Pertanto, lo stesso sarà restituito al datore di lavoro senza limitazioni, successivamente al decorso del periodo di prova, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Si ricorda che la restituzione può avvenire anche se il datore di lavoro - entro sei mesi dalla scadenza del contratto a termine - riassume il medesimo lavoratore a tempo indeterminato: in questa ipotesi, tuttavia, opera una riduzione corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e la stabilizzazione.

Proprio per via della modifica legislativa, l'Inps dovrà rivedere le istruzioni fornite con la circolare 140/2012, chiarendo se in quest'ultimo caso - trattandosi di stabilizzazione successiva alla cessazione del contratto a termine e non di «trasformazione» - possa comunque considerarsi soppresso il tetto massimo di restituzione.

Cosa cambia

FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE



01 | L'AMBITO APPLICATIVO

Nei settori dove non sono stati attivati i fondi di solidarietà bilaterali, dal 1° gennaio 2014 si provvede con l'attivazione del fondo di solidarietà residuale (per i settori, tipologie di datori e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale). Il fondo residuale garantisce un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a 1/8 delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di Cigo e Cigs

02 | LA CONTRIBUTUZIONE

In fase di prima applicazione, la contribuzione di finanziamento del fondo residuale è fissata - dal 1° gennaio 2014 - nella misura dello 0,50% e il decreto attuativo determinerà l'aliquota di contribuzione ordinaria (2/3 a carico dei datori e 1/3 dei lavoratori). È previsto un contributo addizionale, a carico del datore che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura stabilita dal decreto e comunque non inferiore all'1,5%

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI



01 | POSSIBILITÀ ALLARGATE

Non vi sono più limiti temporali, da parte degli accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, per istituire i fondi di solidarietà bilaterale nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Entro tre mesi dalla costituzione dei fondi, con Dm Lavoro-Economia, si istituiscono i fondi presso l'Inps

ALTRE NOVITÀ E PROROGHE PER IL 2014



01 | LE SPESE AUTORIZZATE

La dote di spesa della Cig in deroga è stata aumentata di 600 milioni di euro. Per finanziare i contratti di solidarietà di cui sono destinatarie le imprese fuori dal campo d'applicazione della Cigs è autorizzata la spesa di 40 milioni. Per finanziare le proroghe a 24 mesi della Cigs per cessazione di attività sono stati stanziati 50 milioni

02 | SOLIDARIETÀ RIDOTTA

L'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà delle aziende del perimetro Cigs scende dall'80 al 70% della retribuzione persa (con limite di spesa di 50 milioni di euro)

Le conferme. Le regole applicabili fino al 2016

Mobilità «leggera» a chi ristruttura il debito d'impresa

Le ultime modifiche legislative non toccano il trattamento dell'indennità di "mobilità", spettante ai lavoratori nelle ipotesi di licenziamenti collettivi: anche per il 2014 le durate del sussidio sono pari a quelle dello scorso anno. Stesso discorso può essere fatto dal punto di vista del datore di lavoro, con riferimento alla contribuzione.

Fino al 31 dicembre 2016, come hanno già chiarito le circolari Inps 140/2012 e 44/2013, sono esclusi dal versamento del cosiddetto ticket sui recessi i datori di lavoro tenuti al pagamento del contributo dovuto nell'ambito delle procedure di mobilità: va detto che l'obbligo del ticket va di pari passo con il regime transitorio sulla durata dell'indennità di mobilità, il cui trattamento è previsto a scalare, attraverso riduzioni progressive della durata, fino alla fuoriuscita del sussidio al 31 dicembre 2016 (circolare Inps n. 2/2013).

Dal 1° gennaio 2017, scatterà invece l'obbligo di versamento del ticket dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, pari al 41% del massimale mensile del trattamento Aspi, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Attualmente la contribuzione che il datore di lavoro è tenuto a versare - in 30 rate mensili - nell'ambito dei licenziamenti collettivi e degli stessi al termine dei programmi di Cigs (articolo 5 della legge 223/1991) è pari, rispettivamente, a nove e sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore; lo stesso è ridotto a tre mensilità quando la dichiarazione di eccedenza di personale abbia formato oggetto di accordo sindacale.

Alla luce della tesi citata, in presenza di un accordo per la ristrutturazione del debito, non è dovuto il contributo d'ingresso alla mobilità, dal momento che - anche in questa ipotesi - l'esonero ha la finalità di non "pesare" ulteriormente sulla crisi dell'impresa.

All'atto dell'avvio dei licenziamenti collettivi e a titolo di anticipazione della somma appena descritta, deve essere versata all'Inps la cosiddetta tassa d'ingresso, pari al trattamento massimale mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.

Alcune peculiarità riguardano due esclusioni dal versamento del contributo, dovuto fino al 31 dicembre 2016:

■ l'esonero totale, con riferimento alle procedure concorsuali, nel rispetto di quanto disciplinato dalla circolare Inps n. 93/1993;

■ l'esonero parziale, riservato alle imprese che procurino offerte di lavoro ai dipendenti destinatari dei licenziamenti (articolo 5, comma 5, della legge 223/1991 e circolare Inps n. 81/1995).

Su queste specifiche fattispecie è intervenuto di recente il Lavoro, attraverso l'interpello 34/2013: con un importante chiarimento, il Ministero ha di fatto equiparato l'istituto della ristrutturazione del debito ai sensi dell'articolo 182-bis della legge fallimentare a quello del concordato preventivo, ai fini dell'obbligo di versamento del contributo d'ingresso; analogo che era già stata peraltro sancita con riferimento all'applicazione delle disposizioni sulla Cigs prevista dall'articolo 3, della legge 223/1991 (nota del 17 marzo 2009).

Alla luce della tesi citata, in presenza di un accordo per la ristrutturazione del debito, non è dovuto il contributo d'ingresso alla mobilità, dal momento che - anche in questa ipotesi - l'esonero ha la finalità di non "pesare" ulteriormente sulla crisi dell'impresa.

Le altre misure. Stanziati 600 milioni in attesa del riordino delle procedure di gestione

Risorse fresche per la cassa in deroga

Sempre in materia di ammortizzatori sociali, la legge di stabilità contiene alcune disposizioni di proroga di trattamenti già esistenti, tra conferme e novità. In primo luogo, il comma 183, dell'articolo 1, dispone lo stanziamento di ulteriori 600 milioni di euro per il ricorso alla cassa integrazione in deroga. Peraltro, si ricorda che - nelle more dell'emanazione del decreto di riordino di questo istituto - le procedure di gestione della Cig in deroga possono proseguire con le regole vigenti nel 2013 (nota del Lavoro numero 43332/2013).

Con il rifinanziamento descritto, la dote prevista per questa fattispecie di sostegno al reddito sale a 1.700 milioni, contando che già la legge 92/2012 aveva assegnato un budget specifico.

Varcato che la possibilità di proroga dei trattamenti in deroga è prevista solo fino al 2016, sulla base di accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, mentre dal 2017 dovrà essere sostituita a regime dal sistema della solidarietà bilaterale, attraverso i fondi ad hoc costituiti.

Sempre nel comma 183 sono contenute due proroghe: ■ la prima riguarda il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui sono destinatarie le imprese non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria (legge 236/1993). Per questo istituto è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro;

■ il secondo intervento riguarda lo stanziamento di 50 milioni di euro per il finanziamento delle proroghe a 24 mesi della

cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività: si tratta delle ipotesi in cui, sulla base di specifici accordi in sede governativa (per un periodo fino a 12 mesi nel caso di programmi che comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori) il ministero del Lavoro accerti nei primi 12 mesi il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali.

Sempre in tema di ammortizzatori, il comma 186 riduce, per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà delle aziende del perimetro Cigs (legge 863/1984) che si attesta quindi non più all'80% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario ma al 70 per cento. Originariamente fissato al 60%, il sostegno aveva infatti goduto - grazie alle disposizioni anti-crisi emanate negli ultimi anni - dell'elevazio-

ne all'80 per cento. Per questo capitolo il limite massimo di spesa è stato fissato in 50 milioni di euro.

Infine, sebbene la disposizione non rientri nell'ambito della legge di stabilità, va ricordato che dal 1° gennaio 2014 è scattata l'elevazione della durata del trattamento Aspi spettante in capo ai lavoratori over 55: secondo la progressione prevista dalla legge 92/2012, la durata dell'indennità viene incrementata di due mesi, passando dai precedenti 12 a 14 mesi.

Restano invece invariate le durate del trattamento nei confronti dei lavoratori di età anagrafica inferiore ai 50 anni e di quelli rientranti nella fascia di età pari o superiore a 50 ma inferiore a 55 anni, il cui arco temporale di spettanza dell'Aspi è rispettivamente pari a 8 e 12 mesi. Per queste classi vi saranno successivi adeguamenti nel 2015 e 2016, quando il sistema andrà a regime.

BANCA D'ITALIA
Avviso di gara. Si rende noto - ai sensi del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. - che la Banca d'Italia ha indetto una procedura aperta in modalità telematica per acquisire il servizio di manutenzione dei prodotti SAP utilizzati dalla Banca ed eventuali nuove licenze d'uso (SAP S/4HANA), da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso. L'importo posto a base di gara è pari a € 6.033.000,00 (IVA esclusa). L'importo massimo stimato è pari a € 7.033.000,00 (IVA esclusa). Il termine per la ricezione delle offerte scadrà alle ore 16:00 del giorno 5 marzo 2014. I termini e le modalità per la presentazione delle offerte sono contenuti nel Bando di gara - trasmesso il 01/12/2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 11/12/2013 (n. 2013/S 240-417442) - e nell'Avviso di modifica del Bando di gara - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 24/12/2013 (n. 2013/S 249-35935) - nonché nel relativo Disciplinare di gara, disponibili sul Portale delle Gare Telematiche della Banca d'Italia https://gareappalti.bancaditalia.it.

A TUTTI GLI ENTI PUBBLICI E ISTITUZIONI
PER LA PUBBLICITÀ LEGALE SU IL SOLE 24 ORE: SYSTEM COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
Tel. 02.3022.3594
Tel. 02.3022.3257/3126
Fax 02.30223259
E-MAIL: legale@isole24ore.com

24 ORE EDUCATION ON LINE
I NUOVI MASTER ON LINE CON DIPLOMA DEL SOLE 24 ORE
90% DI FORMAZIONE ON LINE PIU' ESAMI IN PRESENZA
6 MASTER ON LINE - NUOVE EDIZIONI 2014 dal 24 febbraio

- MARKETING E COMUNICAZIONE DIGITALE - 7° ed.
- GESTIONE E STRATEGIA D'IMPRESA - 5° ed.
- AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO - 5° ed.
- COMUNICAZIONE E MEDI@ RELATIONS - 2° ed.
- HR MANAGEMENT - 2° ed.
- MANAGEMENT & LEADERSHIP - 2° ed.

Sono aperte le selezioni. Programma, borse di studio e modalità di ammissione: www.formazione.isole24ore.com/masteronline

TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE FALLIMENTARE
Fallimento SACOPLAST S.r.l., sent. n. 07/2013
INVITO A PRESENTARE OFFERTE MIGLIORATIVE DI ACQUISTO IN BUSTA CHIUSA
I Curatori Fallimentari, Avv. Fulvio Lupano e Dott. Luigi Tarricone, con studio rispettivamente in Casale Monferrato, Via Sobrero 15, tel. 0142/452887, e-mail fulvio.lupano@studiolupano.it ed in Vercelli, Via XX Settembre 37, tel. 0161/257325, e-mail luigi.tarricone@tiscali.it rendono noto, come da provvedimento emesso in data 13.12.2013 dal Giudice Delegato, Dr.ssa Patrizia BALI, che la procedura intende ricevere e valutare offerte oltre imposte di legge per i beni oggetto di vendita: attrezzature e macchinari di proprietà della società come da perizia depositata in Tribunale dal perito della procedura.

CREDIT MANAGEMENT
Strumenti di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza
MILANO, DAL 20 MAGGIO 2014
5° EDIZIONE
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE 8 GIORNATE NON CONSECUTIVE
Programma e Scheda d'iscrizione
WWW.FORMAZIONE.ISOLE24ORE.COM

24 ORE BUSINESS SCHOOL
24 ORE FORMAZIONE
CREDIT MANAGEMENT
Strumenti di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza
MILANO, DAL 20 MAGGIO 2014
5° EDIZIONE
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE 8 GIORNATE NON CONSECUTIVE
Programma e Scheda d'iscrizione
WWW.FORMAZIONE.ISOLE24ORE.COM

24 ORE FORMAZIONE
AVVOCATO
Il primo numero del «Ventiquattrore Avvocato» si può considerare provvedimento vincolato, a fronte del diritto soggettivo del minore a uscire dal Paese, ma è subordinata alla valutazione dell'interesse dello stesso nel caso concreto.

EDITORIA
Passaporto al minore: focus Cassazione
Sul primo numero del 2014 di «Ventiquattrore Avvocato» un approfondimento sul passaporto al minore e il mancato consenso del genitore al rilascio. La giurisprudenza ha chiarito nel 2013, con sentenza n. 2696

LE PROPOSTE DEL SOLE
Il glossario Isa, la tavola di comparazione dei principi di revisione attualmente adottati con quelli internazionali. In allegato lo speciale dossier «Bilancio 2013: controlli e check list».
www.ilrevisorelegale.it

CORSI E CONVEGNI
Master per l'accesso ai fondi europei
Il Master part time «Europrogettazione e accesso ai finanziamenti comunitari alla luce della nuova programmazione 2014/2020» si propone di fare il punto sui finanziamenti erogati dall'Unione Europea illustrandone tutte le opportunità per aziende, enti pubblici, università, enti di ricerca. In formula weekend il venerdì pomeriggio e il sabato nell'intera giornata. A Milano, 31 gennaio-5 aprile 2014.
www.formazione.isole24ore.com

Comunicazione e strategie digitali
Il Master full time «Marketing, comunicazione e digital strategy» ha l'obiettivo di trasferire ai partecipanti metodologie e tecniche del marketing e della comunicazione. Il percorso formativo fornisce inoltre la conoscenza dei nuovi media e l'integrazione della rete con le attività di marketing e comunicazione. Il master, a tempo pieno, numero chiuso e frequenza obbligatoria, ha una durata di 10 mesi (6 di aula e 4 di stage) con sede a Roma in piazza Indipendenza 23/b/c. Le lezioni inizieranno il prossimo 20 gennaio.
info@formazione.isole24ore.com